REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI 11 FEBBRAIO 1994, N. 109, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 102

Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi

L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla legge, e' subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo e' costituita alle condizioni previste dal comma 1. Il tasso di interesse e' applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

Versione in vigore dal 13 maggio 2000, non più in vigore dal 8 giugno 2011 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554
Titolo	VII — Garanzie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dpr-554-1999/art-102-fideiussione-a-garanzia-dell-anticipazione-e-fideiussione-a-garanzia/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it